



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ENRICO VITTORIO STANISLAO

SCARLINI

- Presidente -

ALFREDO GUARDIANO

ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA

MICHELE CUOCO

PIERANGELO CIRILLO

- Relatore -

Sent. n. sez. 445/2025

CC - 26/03/2025

R.G.N. 3261/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 10/12/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 dicembre 2024, il Tribunale di Brescia – Sezione Riesame –, nel rigettare l'appello proposto da [REDACTED] (indagato per reati in materia di stupefacenti, reati contro la pubblica amministrazione nonché per quelli previsti dagli artt. 378 e 615-ter cod. pen.), ha confermato l'ordinanza emessa il 5 novembre 2024 dal Tribunale di Brescia, applicativa della misura cautelare della sospensione dal pubblico servizio di agente della polizia locale.



Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal Tribunale, l'indagato avrebbe aiutato i fratelli [REDACTED] operativi nell'attività di narcotraffico, a eludere le indagini, preavvisandoli dell'espletamento di controlli a loro carico. A tal fine, avrebbe fatto ricorso anche a informazioni acquisite entrando nel sistema informatico in uso le forze di polizia. Avrebbe anche omesso di denunciare [REDACTED] per una cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e di procedere al sequestro delle dosi rinvenute nel possesso dell'acquirente. L'indagato, inoltre, si sarebbe reso responsabile di ulteriori reati, cedendo, in più occasioni, sostanze stupefacenti del tipo hashish e si sarebbe impossessato della somma di euro 48.000,00, custodita all'interno di un'autovettura, somma materialmente sottratta da altri soggetti, da lui assoldati per il compimento del reato.

2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione degli artt. 178 e 289 cod. proc. pen.

Rappresenta che il pubblico ministero, con la richiesta di misura cautelare, aveva chiesto di sospendere l'indagato dal servizio da lui svolto presso il Comune di [REDACTED] il Giudice per le indagini preliminari era andato al di là della richiesta del pubblico ministero, estendendo la misura interdittiva all'intera attività di agente della polizia locale; il Tribunale ha confermato il provvedimento, ritenendo che il Giudice per le indagini preliminari potesse infliggere all'indagato modalità applicative della misura più gravose, rispetto a quelle richieste dal pubblico ministero.

Tanto premesso, il ricorrente contesta la motivazione del provvedimento impugnato e sostiene che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe violato il principio della domanda cautelare, desumibile dall'art. 291 cod. proc. pen. Tale principio, infatti, comporterebbe che il giudice non solo non possa applicare una misura più grave di quella richiesta dal pubblico ministero, ma non possa neanche applicare una misura cautelare con modalità, nel concreto, più gravose rispetto a quelle indicate nell'istanza del rappresentante della pubblica accusa.

Nel caso in esame, peraltro, l'estensione della misura interdittiva all'intera attività di agente della polizia locale risulterebbe priva di un collegamento diretto e necessario con le esigenze cautelari, atteso che l'indagato era stato trasferito presso un altro comune (quello di [REDACTED], distante oltre 40 km dal Comune di [REDACTED] nel quale si erano svolti i fatti oggetto di contestazione. L'art. 289 cod. proc. pen., d'altronde, limiterebbe la possibilità della sospensione



dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio alle attività strettamente inerenti al ruolo dell'indagato.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il difetto di motivazione, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Sostiene che le esigenze cautelari sarebbero prive dei requisiti di concretezza e di attualità.

I giudici di merito avrebbero ritenuto sussistenti tali requisiti esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese da tale [REDACTED] secondo il quale l'indagato, a causa del suo stato di tossicodipendenza, avrebbe strumentalizzato la propria pubblica funzione al fine di proteggere i propri fornitori. Tali dichiarazioni, tuttavia, sarebbero generiche e prive di precisi riferimenti temporali, risolvendosi in meri sospetti o illazioni.

L'inesistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, secondo il ricorrente, sarebbe dimostrata anche «dal rilevante scarto temporale tra l'avvenimento delle condotte delittuose contestate e l'emissione dell'impugnata misura, eseguita a distanza di circa quattro anni dall'accertamento dei predetti contegni criminosi».

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Brescia, per un nuovo giudizio.

1.1. Il primo motivo è fondato, anche se per profili parzialmente diversi da quelli prospettati dal ricorrente.

Dalla lettura dell'ordinanza applicativa della misura, emerge che il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto «adeguata e proporzionata alla condotta contestata la misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio presso la polizia locale ove [REDACTED] è attualmente in servizio». La motivazione del provvedimento non sembra lasciare dubbi in ordine al fatto che la sospensione dovesse riguardare solo il pubblico servizio esercitato presso la polizia locale di [REDACTED]. D'altronde, i reati contestati erano stati commessi dall'indagato proprio nella qualità di agente della polizia locale di quel comune. È poi vero che il dispositivo del provvedimento fa più genericamente riferimento alla sospensione dal pubblico servizio quale agente di polizia locale, ma va ricordato che, «in tema di provvedimenti camerali, non è prospettabile un



contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto in essi manca il dispositivo, inteso come atto dotato di autonoma rilevanza, e, pertanto, il contenuto della decisione del giudice è racchiuso nell'intero contesto del provvedimento» (Sez. 3, n. 16354 del 11/01/2021, Fago, Rv. 281069; Sez. 1, n. 11873 del 19/12/2014, Coruzzolo, Rv. 262885).

Il Tribunale non sembra avere tenuto presente tali circostanze e, in ogni caso, non dà conto dei motivi per i quali ritiene che, nel caso specifico, il dispositivo debba prevalere sulla motivazione o, più correttamente, non espone i motivi per i quali ritiene che l'ordinanza, letta nel suo complesso, debba essere intesa nel senso che essa implichi una sospensione dall'attività di agente di polizia svolta presso qualsiasi polizia locale.

Tale omissione – che riguarda una questione pregiudiziale rispetto alle censure mosse dal ricorrente – vizia la motivazione del provvedimento impugnato.

Il secondo motivo, essendo relativo alle esigenze cautelari, risulta assorbito.

L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Brescia per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.

Così deciso, il 26 marzo 2025.

Il Consigliere estensore
Pierangelo Cirillo

Il Presidente
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

